

(N. 2983)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 marzo 1953 (V. Stampato N. 2860)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri e *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1953

---

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

## Art. 3.

Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere A e B, n. 2, dell'allegato A dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.200.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera A, ad anticipare alla Società per azioni «Cassa per la circolazione monetaria della Somalia», costituita a Roma il 18 aprile 1950 la somma di lire 500.000.000,

che sarà rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.

## Art. 4.

La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo è eretta in ente di diritto pubblico ed è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sarà approvato lo statuto della Cassa.

## Art. 5.

All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.